



## **Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 19/10/2021**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Oggetto dell'Atto:

**ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI EX ART.47 LR N.11 /2017.  
COMMISSARIAMENTO AMBITO A04.**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, con il novellato articolo 117 ha trasferito la materia delle politiche sociali alla potestà legislativa residuale delle Regioni, riservando alla legislazione statale ai sensi del comma 2, lett. m) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e definendo con la Legge n. 328/2000, i principi generali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, nell'ispirarsi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha disciplinato la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, a partire dalla programmazione sociale partecipata e dalla gestione in forma associata dei servizi sociali locali, attraverso la ripartizione del territorio in Ambiti Territoriali;
- c) al fine di assicurare la piena realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, la succitata legge regionale n. 11/2007 prevede l'intervento sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali inadempienti agli obblighi imposti dalla stessa legge, tra i quali:
  - c.1 l'esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni amministrative inerenti alla programmazione e alla erogazione dei servizi e delle prestazioni (art. 7),
  - c.2 l'adozione mediante accordo di programma del Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali e di una forma associativa di cui all'art. 10 ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (art. 10)

**PREMESSO altresì che l'art. 47 della richiamata legge regionale n. 11/2007 e ss.mm.ii., rubricato "Vigilanza e poteri sostitutivi" stabilisce che "1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali. 2. L'esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non adempiono alle disposizioni degli articoli 10, 21 e 52 bis e gli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi la realizzazione degli interventi e la erogazione dei servizi programmati nel piano di zona e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali, nonché gli enti locali che non assicurano, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori. 3. La Giunta regionale, constatata l'inottemperanza da parte degli enti locali, assegna un termine per provvedere, di norma, non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere ridotto per motivi di urgenza. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentiti gli enti locali inadempienti, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta".**

**RILEVATO che**

- a) con DGR n. 334 del 20/7/2021 la Giunta regionale si è riservata l'attivazione del procedimento ai sensi del richiamato art. 47 della legge regionale n. 11/2007 nei confronti degli ambiti territoriali che non hanno ancora provveduto ad adottare i Piani di Zona e i Piani Povertà relativi alle annualità precedenti a quella attualmente oggetto di programmazione;
- b) con la medesima DGR n. 334/2021 è stato avviato il procedimento di commissariamento per l'Ambito A04 con l'assegnazione del termine di 40 giorni per provvedere al perfezionamento dell'iter amministrativo volto all'adozione degli atti necessari all'effettivo funzionamento della forma associativa prescelta e all'adozione del Piano di Zona e del PAL non ancora adottato, riferito alla I annualità 2019, e non trasmesso agli uffici regionali secondo le modalità usualmente adottate (piattaforma SIS);

- c) con la medesima DGR n. 334/2021 è stato stabilito che trascorso infruttuosamente il termine assegnato sarebbe stato attivato l'esercizio dei poteri sostitutivi attraverso la nomina da parte del Presidente di un commissario ad acta per l'Ambito A04 per l'adozione del Piano di Zona e del PAL I annualità del IV PSR;
- d) l'ambito A04 in data 3 settembre 2021 ha presentato il Piano di Zona relativo all'annualità 2019;
- e) la Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie ha rilevato criticità al menzionato Piano di zona e ha chiesto di procedere alle integrazioni necessarie per perfezionare il citato Piano assegnando un ulteriore termine di 5 giorni;
- f) gli uffici regionali hanno attestato che le dette criticità rilevate, anche all'esito della comunicazione del 8 ottobre 2021 prot. 499088, non risultano superate;
- g) con successiva nota prot. 502329 del 12 ottobre 2021 della Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie sono stati chiesti chiarimenti in merito alle comunicazioni prot. 764868 e prot. 76145 rispettivamente del 7 ottobre e dell'8 ottobre a firma del revisore dei Conti dell'Azienda consortile dell'Ambito A04 e del dirigente del settore Risorse Finanziarie del Comune di Avellino, dalle quali emergevano elementi non coerenti con i provvedimenti collegati alla programmazione sociale dell'Ambito e la sua attuazione;
- h) con nota prot. 79033 trasmessa con pec del 18 ottobre 2021 è pervenuta nota di riscontro con la quale il ragioniere capo dell'Azienda Speciale consortile "*chiarisce che non aveva e non ha nessuna competenza rispetto alle convocazioni dell'Assemblea consortile con riferimento alla questione sollevata dal Presidente della stessa*" e il revisore dei conti dell'Azienda "*chiarisce che il Direttore Generale dell'Azienda in data 7 giugno 2021 ha asserito che l'Ambito A4 sta continuando ad operare come Piano di Zona sociale in virtù del principio di continuità funzionale, nelle more del perfezionamento dell'iter per l'operatività dell'Azienda speciale*";
- i) allo scadere del termine da ultimo assegnato l'Ambito A04 ha fatto pervenire attraverso la piattaforma informatica SIS, a corredo del Piano di zona già presentato, documenti relativi ai rilievi mossi con la nota dell'8 ottobre 2021 prot. 499088 sopra citata;
- j) gli uffici regionali hanno rappresentato che complessivamente la documentazione prodotta non risulta idonea a chiarire lo stato del funzionamento della forma associativa per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza, né offre garanzia della compartecipazione di tutti i comuni associati al Fondo Unico d'Ambito e, pertanto, non risulta possibile avviare il procedimento per dichiarare la conformità del Piano di zona e PAL I annualità IV PSR, e conseguentemente liquidare il saldo delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali e del Fondo regionale nonché il Fondo Povertà delle corrispondenti annualità spettanti al suddetto Ambito territoriale;
- k) il mancato trasferimento delle suddette risorse può causare gravi criticità nell'erogazione dei servizi ai cittadini del territorio di riferimento;

**LETTO** l'articolo 47 della legge regionale n. 11/2007 e ss.mm.ii. secondo cui la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali che non assicurano la gestione dei servizi senza soluzione di continuità, in violazione delle disposizioni citate in premessa;

**CONSIDERATO che** la circostanza del mancato perfezionamento dell'iter di presentazione del Piano di Zona e del PAL riferito alla I annualità 2019, nei termini assegnati con precedente Delibera di Giunta regionale n. 334/2021 e successive note, impedisce per quanto sopra rilevato, la piena attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali territoriali previsti dalla L.R. 11/07;

**RAVVISATO** per quanto sopra esposto, a tutela delle funzioni di programmazione, impulso e monitoraggio del sistema integrato regionale dei servizi e prestazioni sociali, che non sia possibile allo stato trasferire le risorse del Fondo nazionale Politiche sociali e del Fondo regionale nonché del Fondo Povertà delle corrispondenti annualità riferite all'Ambito territoriale A04, né la quota premiale prevista per gli Ambiti sociali che abbiano costituito forme associative e/o di gestione diverse dalla Convenzione ex art. 30, già destinata programmaticamente in attuazione della DGR n. 638/2020;

**RITENUTO** di dover procedere, sussistendo i presupposti giuridici e di fatto, all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 11/2007 e ss.mm.ii., nei confronti dell'Ambito territoriale A04, per omesso adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 10

della L.R. n. 11/2017 e ss.mm.ii. e per non aver adottato gli atti di competenza per assicurare l'erogazione dei servizi ai cittadini e di dover, all'uopo, nominare una commissione composta da tre commissari ad acta, di cui un componente afferente alla Direzione Generale Politiche sociali e socio sanitarie, un componente tra gli avvocati afferenti all'avvocatura regionale ed un esperto tra i coordinatori degli ambiti territoriali, per l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire il pieno ed efficace funzionamento dell'Azienda consortile per l'adozione di tutti gli atti necessari a perfezionare il Piano di Zona e del PAL riferito alla I annualità IV PSR 2019;

## **VISTI**

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- la legge n. 328/2000;
- la legge regionale n. 11/2007 e ss.mm.ii.;
- il IV Piano Sociale Regionale 2019 -2021 approvato con deliberazione n. 897 del 28/12/2018;
- le deliberazioni di definizione degli Ambiti Territoriali 320/2012 e 144/2016;
- la DGR n. 638 del 29/12/2020 - Programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020 ed indirizzi per i Piani di Zona II annualita' del IV Piano Sociale Regionale 2019 – 2021;
- le indicazioni operative per la I annualità di cui al decreto dirigenziale n. 481 del 16/07/2020;

*propone e la Giunta in conformità a voti unanimi*

## **DELIBERA**

*per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:*

1. di esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 47 della Legge regionale n. 11/2007 e ss.mm.ii. nei confronti dell'Ambito territoriale A04, per l'efficace organizzazione, d'intesa con gli enti competenti del sistema integrato territoriale dei servizi e prestazioni sociali e per l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire il pieno ed efficace funzionamento dell'Azienda consortile per l'adozione di tutti gli atti necessari a perfezionare il Piano di Zona e del PAL riferito alla I annualità IV PSR 2019;
2. di demandare, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale n. 11/2007, al Presidente la nomina della Commissione composta da tre funzionari ad acta, di cui un componente afferente alla Direzione Generale Politiche sociali e socio sanitarie, un componente tra gli avvocati afferenti all'avvocatura regionale ed un esperto tra i coordinatori o i direttori degli ambiti territoriali cui conferire l'incarico di provvedere a quanto stabilito al punto che precede;
3. di stabilire che il mandato commissariale dura sessanta giorni a decorrere dalla notifica del decreto presidenziale di conferimento dell'incarico, salvo un periodo di proroga non superiore a 45 giorni su richiesta motivata della commissione;
4. di quantificare la misura del compenso indennitario, se dovuto, il cui onere grava in egual misura sui bilanci dei Comuni commissariati, rapportandolo all'indennità di funzione mensile dei presidenti delle unioni di Comuni con popolazione pari al totale degli abitanti dei Comuni commissariati aggregati nell'Ambito;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore alle Politiche sociali e socio sanitarie, alla Direzione Generale Politiche sociali e sociosanitarie, agli Uffici del Gabinetto preposti per la pubblicazione su Casa di Vetro, all'Ambito interessato per la notifica.
6. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore all'Istruzione e alle Politiche Sociali, al BURC e alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie per la relativa pubblicazione, per la notifica agli interessati e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.